

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COSTITUZIONE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE I
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO III
RAPPORTI ECONOMICI

Art. 37.

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.